

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione "FEDERFARMA Sindacato provinciale unitario titolari farmacie della provincia di Benevento". Essa è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Benevento alla via dei Bersaglieri 2

ARTICOLO 3

L'associazione ha lo scopo di:

1. Rappresentare gli associati, collettivamente e/o singolarmente, nei confronti:
 - di tutti gli Organi tecnici ed amministrativi dello Stato, della Regione, della provincia, dei comuni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - delle ditte produttrici e delle loro organizzazioni di categoria, nonché delle aziende di distribuzione intermedia e delle loro organizzazioni di categoria, sia nazionali che territoriali;
 - di chiunque, anche in sede giudiziaria oltre che amministrativa, per la tutela degli interessi e diritti morali, professionali, fiscali ed economici della categoria.

- 2) Collaborare con tutte le autorità, sanitarie in particolare, accademiche e con gli ordini professionali.

- 3) Fornire agli associati i seguenti servizi:
 - esazione delle somme, comunque dovute ai titolari associati afferendi l'esercizio della farmacia;
 - espletamento di adempimenti comunque posti a carico del titolare nell'esercizio della farmacia;
 - informazione, assistenza e consulenza, anche con: rilevamento ed elaborazione di dati;

- fornitura di testi obbligatori e di ausilio per l'esercizio della farmacia, da chiunque ed in qualsiasi forma editi;
 - fornitura di beni strumentali inerenti l'attività della farmacia;
 - organizzazione di corsi di aggiornamento professionale.
 - Favorire la valorizzazione della professione di farmacista, in collaborazione con le autorità accademiche, mediante corsi di specializzazione borse di studio e premi di laurea.
- 4) Favorire l'occupazione dei farmacisti nell'ambito del sistema farmaceutico.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione:
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze, di bilancio:
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- d) da contributi ordinari e straordinari versati dagli associati, comprese le quote residue provenienti dal Fondo 0,02 che faranno parte del fondo comune a norma dell'art.37 del Codice Civile. Le quote del fondo comune sono intrasmissibili ed indivisibili anche in caso di recesso od esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

Le entrate dell'associazione sono costituite

- a) dalle quote sociali:
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

ARTICOLO 6

Sono soci i titolari di farmacie, le società, comprese le cooperative, i consorzi, comunque costituiti da farmacisti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci dovranno impegnarsi a non far parte di altre associazioni e di osservare il presente statuto.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani, i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini stranieri residenti in Italia, gli enti pubblici e privati di qualsiasi natura che svolgano attività analoga a quella dell'Associazione e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

ARTICOLO 7

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle attrezzature e strutture gestite dall'associazione.

ARTICOLO 8

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione e per morosità o indegnità: la morosità verrà sancita dalla assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 11

Sono organi dell'Associazione :

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Assemblea
- Il Comitato Dei Rurali
- Il Collegio Sindacale
- Il Collegio dei Probiviri

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti, uno rurale ed uno urbano, un tesoriere e un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ARTICOLO 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità, delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

ARTICOLO 14

Il Presidente, ed in sua assenza uno dei Vicepresidenti rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione

ASSEMBLEE

ARTICOLO 15

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il mese di marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 C.C

ARTICOLO 16

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. I soci che non possono partecipare personalmente alle assemblee possono delegare esclusivamente un altro socio.

Per la validità delle deliberazioni riguardanti la adesione alla Unione Regionale o alla Federazione Nazionale, le modifiche del presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione, occorre la presenza fisica o per delega di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 17

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

ARTICOLO 18

L'assemblea elettiva è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza da uno dei Vicepresidenti; in mancanza dei quali l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 19

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un giorno dopo dalla prima, qualunque sia il numero di presenti. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Le assemblee deliberano con le maggioranze previste dall'art. 16

ARTICOLO 20

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- b) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame

COMITATO DEI RURALI

ARTICOLO 21

Il comitato dei rurali è formato da tutti i rappresentanti dei titolari di farmacia rurale facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Comitato dei Rurali elegge tra i propri componenti un Presidente che dovrà essere di diritto Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Il Comitato dei rurali delibera sui problemi specificatamente rurali.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea dei soci. I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

CONTROVERSIE

ARTICOLO 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea ogni tre anni; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile